



Città di Saluzzo

REGOLAMENTO
PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 03.05.1994
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.1996
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 27.02.1997
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 15.01.2001
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 140 del 19.12.2001
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30.03.2006
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15.02.2007
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 21.02.2008
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 22.12.2008
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23.02.2010
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 28.02.2011
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 31.01.2012

INDICE

TITOLO I - ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

- Art. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA
- Art. 2 - RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
- Art. 3 - ZONE DI APPLICAZIONE
- Art. 4 - SOGGETTI PASSIVI
- Art. 5 - LOCALI TASSABILI
- Art. 6 - AREE TASSABILI
- Art. 6 bis- LOCALI ED AREE NON TASSABILI
- Art. 7 - LOCALI ED AREE DESTINATE AD ATTIVITA' STAGIONALI
- Art. 8 - LOCALI ED AREE NON UTILIZZATI
- Art. 9 - AGEVOLAZIONI
- Art. 10 – ESENZIONI

TITOLO II - TARIFFE

- Art. 11 - TENDENZA AL PAREGGIO
- Art. 12 - ANNUALITA'
- Art. 13 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
- Art. 14 - COMMISURAZIONE TARIFFE
- Art. 15 - DETERMINAZIONE COSTO DEI SERVIZI
- Art. 16 - CLASSIFICAZIONE DEGLI USI

TITOLO III - DECORRENZA E ABBUONI

- Art. 17 - DECORRENZA
- Art. 18 - CESSAZIONE
- Art. 19 – RIMBORSI
- Art. 19 bis – COMPENSAZIONE DI ENTRATE
- Art. 19 ter – IMPORTO MINIMO

TITOLO IV - DENUNCE

- Art. 20 - DENUNCE
- Art. 21 - TERMINI
- Art. 22 – TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
- Art. 23 - SANZIONI

TITOLO V - ACCERTAMENTI E VERIFICHE, RISCOSSIONI

- Art. 24 – ACCERTAMENTO
- Art. 25 - VERIFICHE E RICONTRI
- Art. 26 – RISCOSSIONE
- Art. 27 - CONTENZIOSO

TITOLO I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA

A far tempo dal 1° gennaio 1994 è istituita nel Comune di Saluzzo la tassa per i servizi relativi allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, ammasso, deposito e discarica) dei rifiuti solidi urbani interni, ai sensi e secondo le norme contenute nel D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.

La sua applicazione è disciplinata al presente Regolamento.

Art. 2 - RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Costituiscono rifiuti solidi urbani interni:

- 1) i rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- 2) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- 3) i rifiuti di cui ai precedenti nn. 1 e 2 derivanti da locali che, adibiti ad attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi non abbiano specifiche caratteristiche strutturali e non siano destinati alla formazione, di regola di rifiuti speciali, tossici o nocivi;
- 4) i residui derivanti dalle lavorazioni di cui al precedente n. 3 dichiarati assimilabili a rifiuti urbani con esclusione dei residui provenienti da lavorazione industriale i quali non sono mai assimilabili a quelli urbani, i rifiuti prodotti negli ospedali, case di cura ed affini, provenienti da locali non destinati, di regola, alla assistenza sanitaria e quelli dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani solidi interni. [\(Comma modificato con deliberazione C.C. n°32 del 30/03/2006\)](#)

Art. 3 - ZONE DI APPLICAZIONE

L'applicazione della tassa è limitata alle zone del territorio comunale in cui è istituito e svolto il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni e degli insediamenti sparsi.

Per gli insediamenti sparsi ubicati al di fuori della zona perimetrata, di cui all'allegata planimetria, la tassa è dovuta nella misura del 40 per cento della tariffa, in relazione alle diverse modalità di svolgimento del servizio stesso (distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, spazzamento strade).

Il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire negli appositi cassonetti sparsi sul territorio comunale nei vari punti di raccolta che verranno di volta in volta individuati dall'Amministrazione Comunale e, nelle zone in cui è stato istituito il servizio "raccolta porta a porta", i sacchi o i contenitori dovranno essere posizionati all'esterno della proprietà privata in luogo sicuro ed accessibile agli operatori ecologici ed in corrispondenza del proprio ingresso pedonale o carraio o in caso di luogo porticato collocati sul lato esterno dello stesso. [\(Articolo modificato con deliberazione C.C. n°32 del 30/03/2006 e modificato con deliberazione C.C. n°16 del 28/02/2011\)](#)

Art. 4 - SOGGETTI PASSIVI

La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietario, usufruttuario, affittuario, ecc.) occupi oppure detenga locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato.

La tassa è applicata altresì a qualsiasi area scoperta operativa ove possano prodursi rifiuti (aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita all'aperto, ecc.), nonché alle aree scoperte pertinenziali od accessorie di locali assoggettabili a tassa ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali od accessorie di civili abitazioni nonché ad esclusione delle aree adibite a mera funzione ornamentale (aiuole, spazi verdi, ecc.).

Sono escluse dalla tassazione le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del c.c. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

L'Ufficio Tributi comunale può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del c.c. ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente o locate con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario, se il locatario non risulti residente.

[\(Articolo modificato con deliberazione C.C. n°40 del 27/02/1997 e modificato con deliberazione C.C. n°32 del 30/03/2006\)](#)

Art. 5 - LOCALI TASSABILI

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusa o chiudibile da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione e l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra ed i porticati delle case rurali se utilizzati per ricovero attrezzi e materiale agricolo, anche se non da parte di coltivatori diretti;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a di-

sposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;

- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate per tali attività, riconducibili a superfici tassabili nei limiti di quelle direttamente utilizzabili per l'esercizio dell'attività, per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o delle attività;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto e altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico-economiche e delle collettività in genere;
- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuate per le abitazioni private, nessuno escluso, degli Enti Pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli Enti ed Associazioni di patronato, delle Aziende Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali) delle caserme, stazioni, ecc.;
- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuate per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.) e alla lavorazione ed attività indicate, quando i rispettivi residui siano dichiarati assimilabili a quelli urbani (art. 2 - 4° comma del presente regolamento), con esclusione dei residui provenienti da lavorazione industriale i quali non sono mai assimilabili a quelli urbani.

(Articolo modificato con deliberazione C.C. n°32 del 30/03/2006)

Art. 6 - AREE TASSABILI

Si considerano inoltre tassabili:

- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita ed alle rispettive attività o servizi connessi individuate, nell'ambito del perimetro destinato all'espletamento delle attività in questione, in quelle abitualmente interdette al pubblico non interessato ad usufruire del servizio;
- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburante e dagli accessori fissi, compresi quelli adibiti a servizi complementari non diversamente tassabili (servizi igienici, punti di vendita, zona adibita a lavaggio macchine, ecc.) e l'area scoperta visibilmente a servizio dell'impianto o degli impianti predetti;
- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche appartenente al pubblico demanio, se adibita agli usi sopra indicati o ad altri usi privati, suscettibile di generare rifiuti solidi urbani interni, tra cui le aree scoperte delle attività produttive visibilmente a servizio delle stesse (aree movimento mezzi, deposito merci, carico e scarico...).

(Articolo modificato con deliberazione C.C. n°32 del 30/03/2006 e modificato con deliberazione C.C. n°16 del 28/02/2011)

Art. 6 bis- LOCALI ED AREE NON TASSABILI
(Articolo introdotto con deliberazione C.C. n°32 del 30/03/2006)

Si considerano non tassabili in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- 1) quei locali ed aree scoperte che risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, a causa di forza maggiore, di ristrutturazione e fatti simili; (Comma modificato con deliberazione C.C. n.10 del 23/02/2010)
- 2) i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
- 3) i locali adibiti al culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
- 4) ai locali adibiti ad uffici pubblici comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
- 5) ai locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte al pubblico;
- 6) ai locali destinati a cabine elettriche dell'ENEL;
- 7) le superfici coperte e non coperte degli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici, per le parti destinate all'esercizio effettivo dello sport; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi e spogliatoi, e comunque non direttamente adibite all'attività sportiva di cui sopra, per i locali adibiti a bar, ristoranti, cucine, mense e simili, anche se ad uso esclusivo dei frequentatori o del personale addetto, da collocarsi nelle rispettive categorie e per le intere superfici coperte delle palestre ginnico-sportive e centri fitness privati; (Comma modificato con deliberazione C.C. n.16 del 28/02/2011)
- 8) le superfici ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali, tossici e/o nocivi, non assimilati, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese ed in base alle norme vigenti i produttori stessi, dimostrando l'effettivo smaltimento dei medesimi; (Comma modificato con deliberazione C.C. n.16 del 28/02/2011)
- 9) le superfici dei locali o parti di essi laddove l'altezza degli stessi non sia superiore a m. 1,50;
- 10) le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio di civili abitazioni, comprese le aree a verde;
- 11) le aree adibite a mera funzione ornamentale (aiuole, spazi verdi...).

Art. 7 - LOCALI ED AREE DESTINATE AD ATTIVITA' STAGIONALI

Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tassa annuale è ridotta di un terzo.

La dimostrazione della destinazione ad attività stagionale dovrà essere fornita dal contribuente mediante esibizione della licenza o comunque della specifica autorizzazione prevista per l'esercizio dell'attività stessa.

L'amministrazione provvede a verificare caso per caso se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza od autorizzazione.

Per i locali destinati esclusivamente all'attività didattica delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, la tassa annuale è ridotta di 1/6 in relazione all'effettivo periodo di utilizzo scolastico.

Per i locali destinati esclusivamente all'attività didattica delle scuole materne private convenzionate con il Comune, la tassa annuale è ridotta di 1/12 in relazione all'effettivo periodo di utilizzo scolastico.

(Articolo modificato con deliberazione C.C. n°32 del 30/03/2006)

Art. 8 - LOCALI ED AREE NON UTILIZZATI

La tassa è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati in via continuativa purché siano predisposti all'utilizzo mediante arredamento, se trattasi di locali per abitazione, o coperti da autorizzazione amministrativa per i locali e le aree destinati ad attività diverse soggette ad autorizzazione.

Art. 9 - AGEVOLAZIONI

La tariffa unitaria è ridotta di un importo di un terzo nei seguenti casi:

- a) abitazione con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale da utenti che risieda o abbia la dimora per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio comunale.

Se si verificano entrambi i casi di cui ai punti a) e b) del comma precedente, la tariffa unitaria è ridotta del 50 per cento.

Oltre alle riduzioni di cui sopra sono previste le seguenti agevolazioni:

- 1) riduzione del 5% della tariffa applicata alle utenze domestiche, limitatamente alla superficie dell'abitazione, escluse le pertinenze, nelle quali è attivata la raccolta differenziata dei rifiuti organici, sfalci dei giardini e dei rifiuti derivanti dalla potatura delle piante mediante l'utilizzo di apposito compostatore da richiedersi all'Ufficio Tecnico Comunale.

La riduzione è concessa su richiesta del contribuente su appositi modelli predisposti dall'Ufficio Tributi.

L'Ufficio Tecnico provvederà, con controlli a campione, a verificare la corretta utilizzazione del compostatore, al fine di beneficiare dell'agevolazione;

La presente riduzione è cumulabile con le riduzioni di cui al comma 1) lettera a) del presente articolo.

1bis) Soppresso. ([soppresso con deliberazione C.C. n.10 del 23/02/2010](#))

- 1ter) riduzione del 5% della tariffa applicata alle grandi comunità, che aderiscono alla raccolta differenziata integrale della "frazione umida" e dell'organico, limitatamente alle superfici in cui tale frazione viene prodotta.

La riduzione è concessa su richiesta del contribuente su appositi modelli predisposti dall'Ufficio Tributi.

- 2) alle aree scoperte delle attività produttive visibilmente a servizio della stessa (aree movimento mezzi, carico e scarico, deposito merci..) si applica una tariffa pari al 5% di quella stabilita per la categoria di riferimento.

- 3) riduzione del 10% della tariffa per le imprese che dimostrino a consuntivo il recupero dei rifiuti assimilati, senza il ricorso al servizio pubblico, mediante specifica attestazione, rilasciata da idoneo soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, alla quale vanno allegati i documenti giustificativi quali copia di formulari e/o copia del registro di carico e scarico, relativi alla specifica unità produttiva locale, qualora previsti dalla normativa vigente.

La richiesta della suddetta agevolazione deve essere presentata entro il 20 gennaio, per poter essere applicata in quell'anno; in caso di inizio attività nel corso dell'anno andrà presentata contestualmente alla denuncia di attivazione. L'Ufficio Tributi provvederà annualmente a richiedere la prevista attestazione al fine di verificare l'effettivo diritto all'agevolazione; in difetto si provvederà al recupero del tributo.

- 4) riduzione del 10% della tariffa per le imprese che conferiscono annualmente al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che danno luogo ad entrate derivanti dal recupero e ri-

ciclo dei rifiuti stessi. La richiesta della suddetta agevolazione deve essere presentata entro il 20 gennaio e verrà concessa sulla base di attestazione rilasciata dal gestore del servizio pubblico tramite l'Ufficio Tecnico Comunale.

- 5) Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi, sale d'attesa e simili), ove risulti difficile determinare la superficie di cui al punto 8) dell'articolo 6 bis, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica una riduzione nelle percentuali sotto indicate dell'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

La riduzione viene applicata a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e/o nocivi. La richiesta dovrà essere presentata entro il 15 marzo o contestualmente alla denuncia di attivazione.

(Articolo modificato con deliberazione C.C. n°4 del 28/02/1996 e modificato con delibera del C.C. n°10 del 15/02/2007)

ATTIVITA'	RIDUZIONE %
- Carrozzerie	40
- Officine riparazione veicoli	30
- Officine di elettrauto	30
- Lavorazioni metalmeccaniche	30
- Verniciatura e laccatura mobili	30
- Studi dentistici ed odontotecnici	10
- Lavanderie	10
- Tipografie	10
- Gommisti	80
- Segherie	90

(Articolo modificato con deliberazione C.C. n°32 del 30/03/2006 e con deliberazione C.C. n°10 del 15/02/2007 e con deliberazione C.C. n°16 del 21/02/2008)

- 6) Riduzione del 30% della tariffa applicata ai locali ed aree in obiettive condizioni di utilizzabilità ma non utilizzate in quanto prive di persone, cose, arredi, mobili e suppellettili, e per le quali non sia stata attivata alcuna utenza individuale relativa ai servizi di pubblica utilità;

La riduzione è concessa su richiesta del contribuente da effettuarsi utilizzando apposito modello predisposto dall'Ufficio Tributi.

La riduzione, se riconosciuta, compete anche per gli anni successivi fino a che persistano le condizioni richieste.

Qualora le condizioni vengano a cessare, l'interessato è tenuto a presentare all'Ufficio Tributi la denuncia di variazione delle condizioni di tassabilità.

(Punto inserito con deliberazione C.C. n.10 del 23/02/2010 e modificato con deliberazione C.C. N°16 del 28/02/2011)

- 7) riduzione dell'importo dovuto annualmente per l'abitazione fino ad un massimo di euro 100,00 annue applicata alle famiglie di bambini residenti nel Comune di Saluzzo che utilizzano pannolini lavabili, per un periodo massimo di anni tre dalla data di acquisto di un Kit di pannolini completo fino alla data di compimento di tre anni del bambino.

La riduzione è concessa su richiesta del contribuente da effettuarsi entro 30 giorni dall'acquisto, utilizzando apposito modello predisposto dall'Ufficio Tributi, al quale dovrà essere

allegato lo scontrino o la ricevuta fiscale o la fattura o documento equipollente indicante chiaramente l'acquisto del kit.

La riduzione verrà applicata per gli acquisti effettuati dall'1.1.2010 e verrà rapportata annualmente ai mesi di effettivo utilizzo decorrenti dalla data di acquisto fino alla data di compimento dei tre anni del bambino.

(Punto inserito con deliberazione C.C. n.10 del 23/02/2010)

Art. 10 – ESENZIONI

Sono esenti dalla tassa:

- 1) le abitazioni e relative pertinenze utilizzate da nuclei familiari che:
 - a) nell'anno precedente a quello di riferimento della tassa, hanno percepito un reddito calcolato in base all'ISEE non superiore all'importo stabilito annualmente in sede di determinazione delle tariffe;
 - b) nessuno dei componenti del nucleo familiare risulti proprietario o titolare di uso, usufrutto o altro diritto reale su beni immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni, esclusi i terreni ricadenti in zone montane e collinari che non producono reddito), anche pro quota, diversi dall'abitazione in oggetto e relative pertinenze;
- 2) le abitazioni di residenza di anziani che si trovino presso istituti a seguito di ricovero permanente e che risultino inutilizzate.

Le esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, su modello predisposto dall'Ufficio Tributi. La domanda deve essere presentata entro il 15 marzo dell'anno per il quale si intende richiedere l'esenzione.

Per le annualità successive la domanda non dovrà essere ripresentata nel caso in cui la dichiarazione ISEE, presentata per l'anno precedente, prevedeva redditi da pensione tali da non determinare il venir meno le condizioni per fruire dell'esenzione.

(Articolo modificato con deliberazione C.C. n°4 del 28/02/1996, con deliberazione C.C. n°32 del 30/03/2006, con deliberazione C.C. n°10 del 15/02/2007 e con deliberazione C.C. n°101 del 21/12/2008)

TITOLO II - TARIFFE

Art. 11 - TENDENZA AL PAREGGIO

La tariffa della tassa è fissata in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il costo dei servizi di smaltimento nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, ammasso, deposito e scarica sul suolo e nel suolo dei rifiuti solidi urbani interni.

Il gettito complessivo non può superare il costo dei servizi.

Art. 12 - ANNUALITA'

La tassa è annuale, fermo restando quanto disposto dal presente regolamento.

La tassa è dovuta anche se il servizio di raccolta viene interrotto provvisoriamente per motivi di forza maggiore.

Art. 13 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

La Giunta Comunale, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione, stabilisce la tariffa da applicare annualmente, in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali o delle aree servite nonché dell'uso cui i medesimi sono destinati secondo la classificazione individuata al successivo articolo 16.

Le tariffe vengono determinate e variate entro i limiti e le facoltà previste dalle disposizioni vigenti, in modo tale da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il costo del servizio, come stabilito dall'art. 11.

Per la determinazione del suddetto costo si deduce dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al 5 (cinque) per cento a titolo di costo dello spazzamento.

Qualora nel termine di cui al comma 1 non vengano adottate nuove misure tariffarie, si intendono prorogate quelle vigenti.

(Articolo modificato con deliberazione C.C. n°4 del 28/02/1996 e modificato con deliberazione C.C. n°32 del 30/03/2006)

Art. 14 - COMMISURAZIONE TARIFFE

La tassa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

I costi predetti sono depurati dai proventi provenienti dalle attività di recupero e/o di riciclaggio dei rifiuti sottoforma di materiali o energia.

Art. 15 - DETERMINAZIONE COSTO DEI SERVIZI

Nella determinazione, sia in sede preventiva che consuntiva, del costo dei servizi si tiene conto di tutti gli oneri e, in particolare, di quelli: per il personale comunque adibito, anche a orario parziale o ad utilizzazione promiscua, compresi gli oneri riflessi; per l'acquisto di beni e servizi; per la manutenzione ordinaria e straordinaria; per gli interessi relativi all'ammortamento dei mutui e per l'ammortamento patrimoniale degli immobili, impianti ed attrezzature fisse.

Art. 16 - CLASSIFICAZIONE DEGLI USI

Le categorie dei locali e delle aree soggette a tassazione sono individuate in base alle seguenti destinazioni:

CAT. 1 = abitazioni private e relative autorimesse;

CAT. 1.1 = abitazioni private e relative pertinenze non utilizzate, in quanto prive di persone, cose, arredi, mobili e suppellettili;

CAT. 2 = cantine e solai pertinenziali di civili abitazioni.

CAT. 3 = studi professionali, uffici in genere, agenzie di viaggio, agenzie immobiliari, scuole guida, corsi linguistici, di qualificazione e di specializzazione, banche ed istituti di credito, agenzie di assicurazioni;

CAT. 4 = stabilimenti ed edifici industriali (limitatamente alle superfici che non producono rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi)

CAT. 5 = alberghi, pensioni, campeggi, esclusi i locali adibiti a ristorante, bar e simili da collocarsi nella specifica categoria;

CAT. 6 = ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, bar/pasticcerie, birrerie, tavole calde e simili, compresi i relativi dehors, mense in genere;

CAT. 7 = esercizi commerciali in genere con relativi locali espositivi (non rientranti nelle altre categorie);

CAT. 8 = esercizi commerciali di fiori, frutta e verdura e relative pertinenze;

CAT. 9 = supermercati e centri commerciali;

CAT. 10 = teatri e cinematografi;

CAT. 11 = sale da ballo anche all'aperto, circoli privati, sale da gioco, ritrovi per divertimento e simili;

CAT. 12 = caserme, case di riposo, sedi di collettività, istituti di cura pubblici e privati (limitatamente alle superfici che non producono rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi con esclusione dei locali adibiti ad ufficio, mense e simili da collocarsi nelle rispettive categorie);

CAT. 13 = aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio ai locali assoggettabili a tassa (escluse le aree che costituiscono pertinenza di locali adibiti a civili abitazioni);

CAT. 14 = locali sede di enti pubblici, associazioni ed istituzioni di natura religiosa, culturale, politica, sindacale, impianti sportivi e palestre di proprietà di enti pubblici, coperti e scoperti;

CAT. 15 = distributori di carburante, stazioni ferroviarie e di autobus;

CAT. 16 = servizi ricreativi privati quali palestre e centri ginnico-sportivi, scuole di danza, centri fitness privati, con esclusione dei locali adibiti a bar, ristoranti, cucine, mense e simili,

anche se ad uso esclusivo dei frequentatori o del personale addetto, da collocarsi nelle rispettive categorie;

CAT. 17 = locali ed aree ad uso non domestico non utilizzate, in quanto prive di persone, cose, arredi, macchinari ed attrezzature;

CAT. 18 = aree adibite a banchi di vendita all'aperto di fiori, frutta e verdura;

CAT. 19 = aree adibite a banchi di vendita all'aperto di generi diversi;

CAT.19 bis = aree adibite a banchi di vendita all'aperto di altri generi alimentari;

CAT. 20 = scuole di ogni ordine e grado e relative palestre ad uso esclusivamente scolastico;

CAT. 21 = magazzini e depositi, laboratori artigianali (con esclusione delle superfici che producono rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi), vari non compresi nelle precedenti voci.

CAT. 22 = attività artigianali tipo botteghe quali parrucchieri, barbieri, estetiste, lavanderie, calzolai...

CAT.23 = gastronomie, rosticcerie, pasta fresca, panetterie, pasticcerie, gelaterie da passeggio, yogurterie e pizzerie da asporto e simili;

CAT.24 = laboratori artigianali di gastronomie, rosticcerie, pasta fresca, panetterie, pasticcerie, gelaterie da passeggio, yogurterie e pizzerie da asporto e simili;

CAT.25 = estetiste, centri estetici, solarium e centri benessere e simili.

Le fattispecie non comprese o non identificabili in alcuna delle categorie precedenti, verranno classificate nella categoria maggiormente affine, tenendo conto, oltrechè del settore, anche della qualità e quantità dei rifiuti prodotti.

I locali adibiti ad uso promiscuo sono classificabili in base alla loro destinazione prevalente.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

(Articolo modificato con deliberazione C.C. n°40 del 27/02/1997, modificato con deliberazione C.C. n°8 del 15/01/2001, modificato con deliberazione C.C. n°32 del 30/03/2006, modificato con deliberazione C.C. n°16 del 21/02/2008, modificato con deliberazione C.C. n°16 del 28/02/2011 e modificato con deliberazione C.C. n°7 del 31/01/2012)

TITOLO III - DECORRENZA E ABBUONI

Art. 17 - DECORRENZA

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Art. 18 - CESSAZIONE

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree tassate, purché regolarmente denunciata e debitamente accertata, dà diritto ad abbuono proporzionale a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 19 – RIMBORSI

Il contribuente o utente, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e contenere i riferimenti dell'avvenuto pagamento della somma della quale si richiede la restituzione.

Sulle somme dovute a titolo di rimborso di tributi, maturano gli interessi annui in misura pari a 2,5 punti percentuali oltre al tasso legale vigente nel periodo oggetto di rimborso.

Non si procede al rimborso di entrate in presenza di posizioni debitorie accertate a carico del contribuente o utente.

I rimborsi sono disposti a seguito dell'azione di accertamento o su istanza del contribuente, entro 180 giorni dalla data della presentazione dell'istanza di rimborso, correlata di dati o informazioni che consentano il controllo dell'Ente. Entro la stessa data deve essere adottato atto di accoglimento completo, parziale o di diniego.

Se non diversamente previsto nel regolamento di gestione della singola entrata, sono dovuti rimborsi in caso di interruzione temporanea di servizi per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi.

Il rimborso delle entrate tributarie non è dovuto per importi inferiori a quanto stabilito nel precedente articolo.

[\(Articolo modificato con deliberazione C.C. n°32 del 30/03/2006 e con deliberazione C.C. n°10 del 15/02/2007 e con deliberazione C.C. n°101 del 21/12/2008\)](#)

Art. 19 bis – COMPENSANZIONE DI ENTRATE

(Articolo introdotto con deliberazione C.C. n°101 del 21/12/2008)

Il contribuente o utente, nei termini di versamento di un'entrata, può detrarre dalla somma dovuta eventuali eccedenze di versamento della stessa entrata effettuato in periodi precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto di rimborso.

Il contribuente o utente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente, deve presentare al comune o, al concessionario, per le entrate gestite da terzi, entro la scadenza del pagamento, apposita dichiarazione sottoscritta contenente almeno i seguenti elementi:

- a) Generalità e codice fiscale;
- b) L'entrate oggetto di compensazione;
- c) La somma dovuta al lordo della compensazione;
- d) I riferimenti dei versamenti della maggiori somme versata sulle quali è stata operata la compensazione.

Nel caso in cui le somme a credito sono maggiori delle somme dovute, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi della stessa entrata, senza ulteriori adempimenti.

E' facoltà del contribuente o utente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non utilizzate in compensazione.

Art. 19 TER – IMPORTO MIMINO

(Articolo introdotto con deliberazione C.C. n°101 del 21/12/2008)

L'importo, già arrotondato ai sensi dell'art.1, comma 168, della Legge 296/06, dovuto a titolo di versamento volontario non è da effettuarsi se pari o inferiore a €2,00.

TITOLO IV - DENUNCE

Art. 20 - DENUNCE

Le denunce, redatte sugli appositi moduli a stampa all'uopo predisposti dal Comune, devono essere presentate dai contribuenti direttamente o per mezzo di raccomandata con r.r. all'Ufficio imposte e tasse del Comune, nei termini e con gli effetti di cui agli articoli seguenti.

Art. 21 - TERMINI

La denuncia di nuova utenza deve essere presentata entro il 20 Gennaio successivo all'occupazione o detenzione dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La denuncia originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della con-

vivenza, che occupa o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale, dell'Ente, Istituto, associazioni, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

Art. 22 – TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubblici di uso pubblico o aree gravate da servitù di passaggio la tassa di smaltimento viene applicata in base alla tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa rapportata a giorno della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento. Gli importi dovuti in base all'applicazione della tariffa sono sempre arrotondati al mezzo euro superiore.

In mancanza di corrispondente voce di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione col modulo ivi previsto.

La tassa giornaliera di smaltimento è dovuta anche per le installazioni di dehors su suolo privato soggette a comunicazione ai sensi del Regolamento di Polizia urbana.

[\(Articolo modificato con deliberazione C.C. n°140 del 19/12/2001, n°32 del 30/03/2006 e n°10 del 15/02/2007\)](#)

Art. 23 - SANZIONI

Chiunque, avendone obbligo non presenta nei termini le denunce di nuova utenza o di variazione in aumento, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 come sostituito dall'art.12 c. 4 lettera d) del D.Lgs. 18/12/1997 e successive modifiche ed integrazioni, che qui si intende integralmente riportato.

[\(Articolo modificato con deliberazione C.C. n°10 del 15/02/2007\)](#)

TITOLO V - ACCERTAMENTI E VERIFICHE, RISCOSSIONI

Art. 24 – ACCERTAMENTO

All'accertamento d'ufficio si procede soltanto nel caso di omessa o infedele denuncia.

L'accertamento è eseguito mediante notifica di apposito avviso contenente tutti gli elementi atti ad individuare e riscontrare il tributo richiesto.

L'avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Qualora sia richiesto al contribuente, a seguito dell'attività di accertamento dei competenti uffici comunali, un versamento pari o superiore a Euro 515,00 su apposita istanza può essere concessa una rateizzazione del versamento non superiore a quattro rate mensili.

Gli importi derivanti dall'attività di accertamento possono essere riscossi anche tramite versamento su conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale o direttamente presso la Tesoreria medesima.

(Articolo modificato con deliberazione C.C. n°8 del 15/01/2001, n°140 del 19/12/2001 e n°10 del 15/02/2007)

Art. 25 - VERIFICHE E RISCONTRI

Ai fini degli accertamenti necessari all'applicazione della tassa il Comune può:

- a) accedere nei locali a qualsiasi uso destinati, per mezzo di appositi incaricati muniti di documento di riconoscimento con fotografia;
- b) richiedere copia delle scritture di locazione, dei contratti verbali di affitto e delle planimetrie dei locali di cui lo stabile è costituito;
- c) richiedere ai proprietari dei fabbricati le indicazioni che ritenga necessarie circa i locali ed i relativi inquilini;
- d) invitare i contribuenti ed i proprietari di stabili a comparire di persona per fornire documenti e delucidazioni.
- e) utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

Art. 26 – RISCOSSIONE

La riscossione può avvenire mediante:

- 1) iscrizione in appositi ruoli nominativi, a norma di quanto previsto dall'art.72 del D.Lgs. 507/93;
- 2) tramite versamento su conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale o direttamente presso la Tesoreria stessa.”

(Articolo modificato con deliberazione C.C. n°140 del 19/12/2001)

Art. 27 - CONTENZIOSO

Gli avvisi di accertamento devono contenere l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.